

S.E.C. IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il 03 GIU. 2008 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 236 del 30 MAG. 2008

Oggetto: Tribunale di Benevento- Atto di chiamata in causa Sig. Fiorito Angelo +1 c/- Provincia di Benevento -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilaotto il giorno trante del mese di MAGGIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof.Ing. Aniello Cimitile	- Presidente	_____
2) Ing. Pompilio FORGIONE	- Vice Presidente	<u>ASSENTE</u>
3) Dr. Aceto Gianluca	- Assessore	_____
4) Ing. Giovanni Vito Bello	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi	- Assessore	_____
6) Dr.Cirocco Maria	- Assessore	_____
7) Dr.Falato Carlo	- Assessore	_____
8) dr. Augusto Nicola Simeone	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
8) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

LA GIUNTA

Premesso che con atto di citazione per chiamata in causa notificato il 27.02.08 i sigg. Fiorito Angelo +1 convenivano in giudizio questa Amministrazione per risarcimento dei danni derivanti da omessa manutenzione stradale;

Con determina n.256/08 si procedeva alla costituzione nel giudizio a mezzo del difensore delle Assicurazioni Generali S.p.A garante della predetta tipologia di danni in virtù di polizza n.209456024;


Rilevato che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dinanzi al Tribunale di Benevento con atto di citazione per chiamata in causa notificato il 27.02.08 da Fiorito Angelo +1 c/ Provincia di Benevento e Comune di Benevento e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 256/08;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 256/08 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Benevento con atto di citazione per chiamata in causa notificato il 27.02.08 da Fiorito Angelo +1 c/ Provincia di Benevento e Comune di Benevento e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 256/08;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Aniello Cimatile)

N. 338 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 03 GIU. 2008

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 03 GIU. 2008 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 19 GIU. 2008
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 19 GIU. 2008.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 19 GIU. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

2 Copia per
 SETTORE AVVOCATURA
 SETTORE _____
 SETTORE _____
 Revisori dei Conti
 Nucleo di Valutazione 3265
5-6-08
Paolo Regis

il _____ prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____

Studio Legale Del Grosso

BENEVENTO, Viale dei Rettori n.65, tel/fax 0824357204
COLLE SANNITA (BN), Via S.M. della Libera, tel/fax 0824931267

COPIA

PROVINCIA DI BENEVENTO

27 FEB. 2008

TRIBUNALE CIVILE DI BENEVENTO

ATTO DI CITAZIONE

Per la chiamata di terzo nella causa n. 3833/2007 R.G.

PROMOSSA DA

FIORITO Angelo, nato a Benevento il 03/04/1971, codice fiscale FRT NGL 71D03 A783R, e FIORITO Maria Rita, nata a Benevento il 21/04/1978, codice fiscale FRT MRT 78D61 A783X, entrambi residenti in Torrecuso alla Via Roma n.31, elettivamente domiciliati in Benevento al Viale dei Rettori n. 65, presso lo studio dell'avv. *Francesco Del Grosso*, che li rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in data 19/10/2007

CONTRO

COMUNE DI BENEVENTO, elettivamente domiciliato in Benevento presso lo studio dell'avv. *Gianfranco Cucinelli*, che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine della comparsa di costituzione in data 25/01/2008, susseguente alla determina dirigenziale n.131 del 14/02/2007

GIUDICE: dott.ssa Maria Ilaria Romano

OGGETTO: risarcimento danni

I sigg.ri FIORITO Angelo, nato a Benevento il 03/04/71, c.f. FRT NGL 71D03 A783R, e FIORITO Maria Rita, nata a Benevento il 21/04/78, c.f. FRT MRT 78D61 A783X, entrambi residenti in Torrecuso alla via Roma, n. 31, elettivamente domiciliati in Benevento al Viale dei Rettori, n. 65, presso lo studio dell'avv. *Francesco Del Grosso*, che li rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione in data 19/10/2007

PREMESSO

- che gli attori convenivano in giudizio il Comune di Benevento, in persona del Sindaco p.t., innanzi all'intestato Ufficio, per l'udienza del 04/02/08,

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0004930 Data 28/02/2008
Oggetto ATTO CITAZIONE FIORITO
Dest. Avvocatura Settore

Pro. n. 1516
del 3.3.08

003882

con atto di citazione notificato il 22/10/2007, che qui di seguito integralmente si trascrive:

"TRIBUNALE CIVILE DI BENEVENTO

ATTO DI CITAZIONE

ATTORI: *FIORITO Angelo*, nato a Benevento il 03/04/1971, codice fiscale FRT NGL 71D03 A783R, e *FIORITO Maria Rita*, nata a Benevento il 21/04/1978, codice fiscale FRT MRT 78D61 A783X, entrambi residenti in Torrecuso alla Via Roma n.31, elettivamente domiciliati in Benevento al Viale dei Rettori n. 65, presso lo studio dell'avv. Francesco Del Grosso, che li rappresenta e difende in virtù di procura a margine del presente atto.

CONVENUTO: **COMUNE di BENEVENTO**, in persona del Sindaco p.t.

PREMESSA

1. Il giorno 19/02/2007, alle ore 16,30 circa, *FIORITO Maria Rita*, percorrendo, alla guida della autovettura Ford Focus tg. BD 348 AA, a velocità moderata, la strada comunale sita in Benevento, alla C.da Piano Cappelle, tra l'Istituto Agrario e il centro A.I.B., incappava in una grossa buca, che attraversava longitudinalmente tutta la carreggiata, pericolosa (per la sua estensione) e non visibile, anche perché colma di fango e acqua.
2. A causa di detta buca l'auto sbandava e finiva contro un albero, posto a sinistra della carreggiata, riportando danni gravi danni alla parte anteriore, anteriore-sinistra, al parabrezza e al dispositivo airbag, ammontanti ad € 3.855,31 (oltre fermo tecnico), come da foto e preventivo allegati.
3. La conducente *Fiorito Maria Rita* veniva trasportata presso l'Ospedale Fatebenefratelli di Benevento, ove le venivano riscontrati un trauma cranico e un trauma distorsivo del rachide cervicale. Veniva dunque disposto il ricovero. A seguito delle lesioni suddette la *Fiorito* riportava una invalidità temporanea totale di giorni 20, una invalidità temporanea parziale di giorni 30, con postumi di invalidità permanente del 12%, come da cartella clinica e certificazione medica a firma dott. Giovanni Antonio Cutillo, che si allegano. Subiva peranto un danno quantificabile in complessivi € 32.044,80, di cui € 1.347,20 per ITT (gg. 20); € 1.010,40 per ITP (gg. 30); € 21.676,00 per IP (12%) ed € 8.011,20 per danno morale (1/3 del danno biologico).

4. Il Comune di Benevento, ente proprietario della strada teatro dell'incidente, è responsabile dei danni subiti dagli attori, ai sensi dell'art. 2051 c.c.

In ogni caso il Comune è responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c., costituendo la buca sopra descritta un'insidia o un trabocchetto.

5. La richiesta di risarcimento danni, di cui alla lettera racc. A/R in data 16/04/2007, è rimasta senza esito.

Tanto premesso, Fiorito Angelo e Fiorito Maria Rita, come in epigrafe rapp.ti, difesi e dom.ti,

CITANO

il **COMUNE di BENEVENTO**, in persona del Sindaco p.t., a comparire innanzi all'On.le Tribunale di Benevento, Giudice designando ex art.168 bis c.p.c., all'**udienza del 04 febbraio 2008**, ore di rito, con invito a comparire alla predetta udienza e a costituirsi nel termine di giorni 20 prima della stessa, ex art.163 n.7 c.p.c., nelle forme stabilite dall'art.166 c.p.c., con avvertimento che la costituzione in giudizio oltre i suddetti termini implicherà le decadenze di cui all'art.167 c.p.c. e con avvertimento che comunque si procederà in sua dichiarata contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Giudice adito:

- a) accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa ebbe a verificarsi per responsabilità esclusiva del Comune di Benevento, in persona del Sindaco p.t.;
- b) per l'effetto condannare il convenuto a pagare, a titolo di risarcimento danni, le seguenti somme:
 - in favore di FIORITO Angelo: € 4.855,31 (di cui € 3.855,31 per danni autovettura ed € 500,00 per fermo tecnico), o la somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia, anche all'esito di espletanda CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al saldo;
 - in favore di FIORITO Maria Rita: € 32.044,80 (di cui € 1.347,20 per ITT gg. 20; € 1.010,40 per ITP gg. 30; € 21.676,00 per IP 12% ed € 8.011,20 per danno morale 1/3 del danno biologico), o la somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia, anche all'esito di espletanda CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al saldo;
 - contenere in ogni caso la condanna entro € 52.000,00.

e) condannare altresì il convenuto al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto avvocato, che si dichiara antistatario.

In via istruttoria si chiede ammettersi prova testimoniale sulle circostanze di fatto di cui ai punti 1, 2 e 3 della premessa, precedute dalla locuzione "vero che", con i seguenti testi:

- PERRELLA Egidio, nato ad Avellino il 30/06/1981, residente in Ariano Irpino (AV) alla Via Tasso 2/1, su tutte le circostanze;
- COLUMBRO Salvatore, titolare della omonima autocarrozzeria sita in Foglianise alla Via Ospedale, sulle circostanze sub 2;
- CUTILLO dott. Giovanni Antonio, domiciliato in Torrecuso alla via Fabbricata, sulle circostanze sub 3.

Si esibiscono e producono:

- Lettera racc. AVR a firma avv. Francesco Del Grosso del 16/04/2007;
- Copia libretto di circolazione auto tg. BD 348 AA;
- N. 6 fotografie ritraenti lo stato dei luoghi e l'auto danneggiata;
- Preventivo autocarrozzeria Columbro Salvatore di Foglianise;
- Cartella clinica Ospedale Fatebenefratelli di Benevento;
- Certificato medico dott. Giovanni Antonio Cutillo del 21/06/2007.

Si chiede fin d'ora disporsi, qualora il Giudice lo riterrà opportuno:

- CTU che accerti e quantifichi i danni subiti dall'auto di Fiorito Angelo;
- CTU medico-legale che accerti le lesioni subite da Fiorito Maria Rita e quantifichi il periodo di invalidità temporanea e i postumi di invalidità permanente.

Con ogni riserva.

Il sottoscritto avvocato, ai sensi dell'art. 14 DPR 30/05/2002 n. 115, dichiara che il valore del presente giudizio è compreso nello scaglione di valore da € 26.000,00 a € 52.000,00 ed è pertanto dovuto il contributo unificato di € 340,00.

Dichiara altresì, ai fini e per gli effetti degli artt. 133, comma 3, e 134, comma 3, c.p.c., di voler ricevere i relativi avvisi c/o il seguente numero di telefax: 0824357204.

Benevento, li 19/10/2007

avv. Francesco Del Grosso"

- che il Comune di Benevento, a mezzo del suo difensore avv. Gianfranco Cucinelli, si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione del seguente tenore:

CONTROPARTE

TRIBUNALE DI BENEVENTO
COMPARSА DI COSTITUZIONE

PER – COMUNE DI BENEVENTO, in persona del suo legale rappresentante Pro-Tempore, rappresentato e difeso, ai fini del presente atto dall' Avv. Gianfranco Cucinelli ed elettivamente domiciliato presso il di Lui Studio, giusta mandato a margine del presente atto susseguente alla determina dirigenziale n. 131 del 14.2.2007; **- convenuto -**

CONTRO – FIORITO Angelo e FIORITO Maria Rita, rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Del Grosso; **- attori -**

G.I. Dott.ssa Ilaria Romano

FATTO: Con atto di citazione regolarmente notificato, i Sig.ri FIORITO Angelo e FIORITO Maria Rita convenivano in giudizio il Comune di Benevento per sentirlo dichiarare responsabile del sinistro occorso in data 19.02.07, in località Piano Cappelle di Benevento.

Lamentano infatti gli istanti che, alla data indicata verso le ore 16,30 circa l'autovettura Ford Focus targata BD 348 AA, di proprietà di FIORITO Angelo, percorreva la strada tra l'istituto Agrario ed il centro A.I.B, allorquando, causa una grossa buca che attraversava longitudinalmente tutta la carreggiata, sbandava andando a finire contro un albero posto a sinistra della strada.

Fanno presente che, a causa di quanto accaduto, l' autovettura del Sig. FIORITO Angelo riportava danni per un ammontare di euro 3.855,31 e la conducente, Sig.ra FIORITO Maria Rita, lesioni personali, che ne rendevano necessario il trasporto presso l'Ospedale "Fatebenefratelli", ove le venivano riscontrati un trauma cranico ed un trauma discorsivo del rachide cervicale.

Continuano sostenendo che la Sig.ra FIORITO Maria Rita era costretta ad osservare un lungo periodo di riposo e cure, guarendo dopo ben 50 giorni di malattia con postumi invalidanti nella misura del 12%.

Concludono pertanto nell' accoglimento della domanda quantificata in euro

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL G. CANCELLERIA
07 FEB. 2007
IL CANCELLIERE
[Firma]

355,31 a titolo di risarcimento per i danni riportati dall'autovettura, in euro
1044,80, per le lesioni subite dalla conducente, oltre interessi, spese, diritti
onorari della procedura.

Il costituirsi in giudizio, a mezzo del sottoscritto procuratore, il COMUNE di
BENEVENTO eccepisce preliminarmente:

la nullità dell' atto di citazione ai sensi dell' art. 164 c. p. c., risultando del
tutto incerti gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda.

Infatti, nel dedurre il titolo su cui fonderebbe la sua domanda, si
riferisce agli articoli 2051 c.c. (danno cagionato da cose in custodia) e 2043
c.c. (risarcimento per fatto illecito). Trattasi di elementi di diritto completamente
estranei da cui trarre la presunta responsabilità del convenuto, che – in
quanto tali – non permettono al Comune di Benevento una adeguata
difesa.

È evidente pertanto, la violazione del diritto di difesa del deducente e,
conseguentemente, alla luce del chiaro disposto dell' art. 164 4 comma c. p. c.
e dell' art. 163 co. 3 n. 4 c. p. c., la nullità dell' atto introduttivo del giudizio.

Sempre in via preliminare osserva, rileva e deduce che l' attore – cui per
legge incombe l' onere della prova – prima di dar corso a qualsiasi attività
giudiziarie, deve dimostrare la legittimazione passiva del convenuto, mancando
invece negli atti una certificazione che attesti che il luogo in cui si è verificato il
sinistro ricada effettivamente nella competenza del Comune di Benevento.

Per il merito, impugna e contesta la domanda poiché completamente infondata
sull' an che sul quantum debeatur.

DEBEATUR: Si contesta la risarcibilità del sinistro da parte del COMUNE
di BENEVENTO per quanto accaduto in data 19.02.07.

quanto custode della strada ove si è verificato il sinistro.

A tal proposito, si rileva che l'art. 2051 c.c. come è noto, dispone che "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito."

La responsabilità ex art. 2051 c.c. del Comune di Benevento è però da escludersi nel caso di specie, in quanto, come ripetutamente affermato da costante e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la P.A. non può essere considerata custode in senso tecnico del bene demaniale di cui è proprietaria, come quando nel caso di specie, a causa dell'estensione della strada, è impossibilitata ad esercitare sulla stessa un controllo completo e continuo (cfr vedi in tal senso Cass. 671/78 – 21/88 – 2319/85 – 10703/99 – 12314/98).

Tale orientamento della Suprema Corte di Cassazione ha di recente ricevuto l'avallo della Corte Costituzionale, la quale, con la sentenza n. 156/1999, ha stabilito che l'art. 2051 c.c. non può essere applicato alla P.A. ogni qualvolta, come nel caso di specie, a causa dell'estensione della rete stradale e dell'uso diretto e generale da parte di terzi, sia di fatto impossibilitata a porre in essere un controllo costante ed efficace sulla res di cui è proprietaria.

Ne discende che il Comune di Benevento, sebbene proprietario della strada in questione, non essendo realisticamente in grado di esercitare una vigilanza costante sulla stessa a causa della sua estensione ed il suo utilizzo generale e diretto da parte dei privati, non può essere tecnicamente considerato custode della stessa, ragion per cui nessuna responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. può essergli ascritta.

Nel caso specifico poi si eccepisce che al momento del sinistro il convenuto NON poteva eseguire la manutenzione della strada poiché la stessa era interessata a lavori appaltati alla DITTA ANTARES ENERGY s.r.l. per conto della PROVINCIA DI

BENEVENTO.

Ed infatti all'epoca dell' episodio erano in corso lavori di canalizzazione per la fornitura di acqua dall' Istituto M. Vetrone al centro A.I.B. appaltati dalla Provincia di Benevento. Il convenuto informava della situazione l' Ufficio tecnico della PROVINCIA che inviata sul posto un suo dipendente il quale, constatata la situazione, faceva eseguire i necessari lavori di ripristino della carreggiata.

Ne consegue logicamente che i responsabili dell' insidia (se insidia puo' considerarsi) sono appunto o la società esecutrice dei lavori o l'ente appaltante che infatti si è poi fatto carico di eseguire il riempimento dello scavo ma mai il convenuto COMUNE DI BENEVENTO.

Ma a parte tali fondamentali eccezioni che rendono necessaria l' estensione del contraddittorio nei confronti dei veri responsabili civili si eccepisce che parte attrice omette di fornire qualsiasi elemento di prova del nesso di causalità tra la lamentata situazione dei luoghi e l'evento dannoso, limitandosi ad una generica descrizione di quanto avvenuto.

Giova ricordare che nella fattispecie concreta è presupposto necessario ed indispensabile - affinché le anomalie del manto stradale possano rappresentare *insidie* tali da configurare la responsabilità civile dell' ente - l' esistenza contemporanea della non visibilità e non prevedibilità.

Infatti il legislatore e la giurisprudenza di legittimità hanno costantemente rilevato la necessità che i requisiti sopra indicati concorrano congiuntamente a determinare la situazione di pericolo che fa divenire risarcibile il danno.

Trattasi di un orientamento ormai consolidato, in base al quale la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che "detta responsabilità è configurabile solo a condizione che venga provata dal danneggiato l' esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso.

AVV. GIANFRANCO CUCINELLI

PIAZZA CASTELLO, 4 TEL. 0824/316548 TEL e FAX 0824/316829

E-MAIL: gianfranco.cucinelli@tin.it

02100 BENEVENTO

Vedi in tal senso Cass. Civ. sez. III, n. 16179 del 21.12.2001).

Orbene, nessuna situazione di pericolo occulto (c.d. insidia) – caratterizzata dall' elemento obiettivo della non visibilità e da quello soggettivo della non prevedibilità – può considerarsi esistente nei luoghi indicati dall' attrice.

Infatti l' episodio contestato è occorso alle ore 16,30, dunque ancora con una buona luce naturale. Ma soprattutto, si richiama l' attenzione del Giudicante sulla circostanza che, come sostenuto dalla stessa difesa attorea, in citazione, e dimensioni della buca che "avrebbe" causato il sinistro erano di considerevoli dimensioni, estendendosi da un lato all' altro della carreggiata e come tale non può certo considerarsi "imprevedibile".

Ne discende che, a differenza di quanto sostenuto da controparte, i danni materiali e fisici lamentati dagli attori sono esclusiva conseguenza dell' imprudente condotta di guida tenuta dalla stessa Sig.ra FIORITO che, causa l'evidente l' alta velocità alla quale procedeva, non riusciva a rallentare per tempo in vista dello scavo finendovi rovinosamente dentro e poi - a causa dello sbandamento della vettura - anche contro un albero posto oltre il limite della carreggiata.

È ovvio che al contrario se l'attore avesse tenuto l' ordinaria diligenza richiesta dal Codice Civile, avrebbe certamente scongiurato il verificarsi dell' evento esivo o almeno fortemente limitato le sue conseguenze.

Anche su tale punto, si è formato un ormai costante orientamento della giurisprudenza di merito, in base al quale : "...se l' ostacolo era prevedibile con l' ordinaria diligenza, la Pubblica Amministrazione va completamente esente da responsabilità, non sussistendo affatto un' insidia". (Vedi in tal senso sent. Trib. Lanciano, 30.04.2004 D.L.G. c. Com. Lanciano).

nerito, secondo le quali : "allorquando venga esclusa la sussistenza dell' insidia, in funzione della accertata visibilità ed evitabilità dell' ostacolo, non costituisce fonte di responsabilità verso il danneggiato, la violazione degli obblighi di segnalazione e manutenzione assunti dall' ente tenuto alla manutenzione della strada". (Vedi sent. Trib. Di Bari del 23 giugno 2005; vedi sentenza della Corte di appello di Milano del 5 giugno 1981).

Ne consegue, alla luce delle considerazioni svolte, che non vi sono gli estremi ed i presupposti giuridici per addossare all' ente comunale convenuto la responsabilità di quanto si asserisce essere accaduto in data 19.02.07 e che, pertanto, la domanda è completamente infondata e va rigettata con ogni conseguenza di legge.

QUANTUM DEBEATUR : A) Sulle lesioni sofferte dalla Sig.ra FIORITO Maria Rita: l'istante sostiene di aver patito, in seguito all' accaduto, gravi lesioni personali dalle quali sarebbero derivati postumi invalidanti quantificati addirittura nella misura del 12%. Tuttavia, tale quantificazione appare decisamente esagerata e sproporzionata rispetto alla dinamica del sinistro ed il danno subito visto che controparte lamenta un trauma cranico non commotivo complicato dal solito "colpo di frusta". Anzi!! La FIORITO è anche chiaramente corresponsabile dell' accaduto per il mancato uso della cintura di sicurezza poiché il lamentato "trauma cranico" è chiara conseguenza di urto contro ostacolo fisso sito all' interno della vettura che mai si sarebbe potuto verificare se l' attore fosse stato trattenuto dall' obbligatorio presidio di sicurezza!!

In ogni caso, la comparente si riserva ogni ulteriore deduzione dopo aver preso visione di tutta la documentazione medica in possesso di controparte, MAI sinora inviata al convenuto COMUNE di BENEVENTO.

ttura di riparazione.

ul punto ci si riserva di meglio controdedurre dopo aver provveduto a far
eriziare l'autovettura attorea da tecnico di propria fiducia.

RICHIESTE ISTRUTTORIE:

) Per le motivazioni esposte e confermate anche nella allegata nota tecnica si
chiede preliminarmente che il Giudice disponga l'estensione del contraddittorio
alla DITTA NTARES ENERGY s.r.l. ed alla AMMINISTRAZIONE PORVINCIALE
DI BENEVENTO, reali possibili responsabili del sinistro;

) Si chiede l'ammissione del formale interrogatorio dell'attore FIORITO Maria
Angela sulle seguenti circostanze di fatto: a) Vero che al momento di sinistro
scorso il 19.2.07 verso le ore 16,30 vi era una buona visibilità di luce naturale;

) Vero che lo scavo in cui l'autovettura è finita era di grosse dimensioni ed
interessava l'intera carreggiata, estendendosi da una parte all'altra della
strada;

) Si chiede l'ammissione di formale interrogatorio dell'attore FIORITO Angelo
per sapere se e a che prezzo ha provveduto a riparare l'autovettura di sua
proprietà;

) Si impugna la prova articolata da controparte ed, in particolare ci si oppone
all'escussione del Dott. Cutillo Giovanni Antonio, poiché lo stesso dovrebbe
confermare una propria valutazione quando è noto che - ai sensi degli art. 244
segg. cpc - il teste può rispondere solo su circostanze di fatto.

Uttavia, nella denegata ipotesi in cui l'adito Tribunale dovesse ammettere la
prova ex adverso articolata, si chiede sin d'ora di essere ammesso alla prova
contraria e del contrario, con i testi indicati e da indicarsi da parte della difesa
attorea. Si chiede inoltre che gli stessi rispondano anche sulle circostanze di
cui ai capi a) e b) sul 1) delle presenti richieste istruttorie;

carico di parte richiedente, che non ha mai inviato la documentazione medica in suo possesso, né ha chiesto di essere sottoposta ad accertamenti o visite medico-legali da parte dell' Ente convenuto;

6) Si oppone fermamente alla richiesta di CTU tecnica, poiché trattasi di mezzo istruttorio completamente inutile, oltre che costoso e facilmente superabile con l'esibizione di una banale fattura di riparazione;

Riserva espressa per qualsiasi altro mezzo istruttorio che si dovesse palesare necessario nel prosieguo del giudizio alla stregua anche delle controdeduzioni attoree e nel rispetto dei termini di legge.

CONCLUSIONI

voglia l' On. Tribunale adito:

- 1) **IN VIA PRELIMINARE** : dichiarare la nullità della domanda per la mancata osservanza degli art.li 163 e 164 cpc per le motivazioni esposte in premessa;
- 2) **SEMPRE IN VIA PRELIMINARE**: rigettare la domanda nel caso in cui la difesa attorea non provi la legittimazione passiva dell' Ente comunale, con ogni conseguenza di legge;
- 3) **IN VIA PRINCIPALE** : rigettare la domanda poiché completamente infondata sia in fatto che in diritto almeno nei confronti dell'attuale convenuto;
- 4) **IN VIA GRADATA** : riconoscere almeno la sussistenza di una preminente corresponsabilità dell' attrice stessa nella causazione del sinistro per cui causa, con conseguente decurtazione percentuale anche delle somme che risulteranno dovute;
- 5) Contenere il risarcimento del danno nella equa misura che risulterà provata in corso di causa.
- 6) Condannare l' attore alla refusione di spese, diritti ed onorari della presente procedura.

Benevento, 25.01.2008



- che, in particolare, il Comune eccepiva che *"al momento del sinistro il convenuto non poteva eseguire la manutenzione della strada poiché la stessa era interessata a lavori appaltati alla ditta ANTARES ENERGY S.R.L. per conto della PROVINCIA DI BENEVENTO"*, come da missiva del Settore Tecnico del Comune di Benevento prodotta in giudizio;
- che pertanto, a seguito delle difese svolte dal Comune convenuto nella comparsa di risposta, è sorto l'interesse degli attori a chiamare in causa i suddetti terzi Antares Energy s.r.l. e Provincia di Benevento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 106 e 269 comma III c.p.c.,
- che, all'udienza del 04/02/2008, il Giudice dott.ssa Maria Ilaria Romano autorizzava la chiamata in causa del terzo, fissando per il prosieguo prima udienza la data dell'11/06/2008;

Tutto ciò premesso, FIORITO Angelo e FIORITO Maria Rita, come sopra rapp.ti, difesi e dom.ti,

CITANO

la PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del Presidente legale rapp.te p.t. e la società ANTARES ENERGY s.r.l., con sede legale in Napoli alla Via Ruggiero 16/D, in persona del suo legale rapp.te p.t., a comparire innanzi all'On.le Tribunale di Benevento, Giudice dott.ssa Maria Ilaria Romano, all'udienza del'11 giugno 2008, ore di rito, con invito a comparire alla predetta udienza e a costituirsi nel termine di giorni 20 prima della stessa, ex art. 163 n. 7 c.p.c., nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione in giudizio oltre i suddetti termini implicherà le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e con avvertimento che comunque si procederà in sua dichiarata contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Giudice adito:

accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa ebbe a verificarsi per responsabilità del COMUNE DI BENEVENTO, della PROVINCIA DI BENEVENTO, nonché della società ANTARES ENERGY s.r.l., ciascuno per quanto di ragione;

per l'effetto condannare i suddetti in solido tra loro – o in subordine chi di dovere – a pagare, a titolo di risarcimento danni, le seguenti somme:

in favore di FIORITO Angelo: € 4.855,31 (di cui € 3.855,31 per danni autovettura ed € 500,00 per fermo tecnico), o la somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia, anche all'esito di espletando TU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al saldo;

in favore di FIORITO Maria Rita: € 32.044,80 (di cui € 1.347,20 per ITT gg. 20; € 1.010,40 per ITP gg. 30; € 21.676,00 per IP 12% ed € 8.011,20 per danno morale 1/3 del danno biologico) o la somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia, anche all'esito di espletando TU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al saldo; contenere in ogni caso la condanna entro € 52.000,00.

condannare altresì chi di dovere al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto avvocato, che si dichiara antistatario.

riporta integralmente alle richieste istruttorie già formulate nell'atto di citazione del 19/10/2007 – sopra trascritto – nonché ai documenti allo stesso allegati.

ogni riserva.

sottoscritto avvocato dichiara che il valore della domanda di cui alla presente chiamata in causa è lo stesso di cui all'atto di citazione notificato nei confronti del Comune di Benevento (da € 26.000,00 a € 52.000,00).

cpc, di voler ricevere i relativi avvisi c/o seguente numero di telefax:
24357204.

Benevento, li 12/02/2008

avv. Francesco Del Grosso



RELATA DI NOTIFICA

sottoscritto assistente UNEP presso il Tribunale di Benevento, su istanza
avv. Francesco Del Grosso, procuratore e difensore di FIORITO Angelo
FIORITO Maria Rita, per legale scienza e a ogni effetto di legge, ho
ificato l'antescritto atto di citazione per chiamata in causa a:

PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del Presidente Legale
rappresentante p.t.. BENEVENTO

A MANI DI Referero
IMPIEGATO, IN ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI.

27 FEB. 2008

ANTARES ENERGY s.r.l., Via Ruggiero 16/D, NAPOLI

